

Circolare di aggiornamento.

Gentili Clienti, condividiamo con Voi una sintesi in materia di “Protocollo Sviluppo Trentino”, di buoni carburante e dell’obbligo di comunicazione della PEC da parte degli amministratori.

➡ Il “Protocollo Sviluppo Trentino”, una nuova misura di sostegno alle imprese del territorio trentino.

Normativa. È operativo il “Protocollo Sviluppo Trentino”, una nuova misura di sostegno alle imprese del territorio trentino promossa da Confidi Trentino Imprese, in collaborazione con le principali banche locali e la Provincia Autonoma di Trento.

Grazie al supporto della Provincia di Trento, questa misura offre dei **finanziamenti a tassi agevolati** (fissi o variabili) ed un **contributo annuale pari al 1,5%** sul valore del prestito per tutta la sua durata.

Il contributo in oggetto verrà determinato entro l’importo mutuato **minimo di euro 50 mila ed un massimo di euro 500 mila**.

Tale iniziativa mette a disposizione **due linee di intervento**:

- **La “Garanzia su Linea Crescita”**, che aiuta le imprese trentine che vogliono espandersi, rafforzarsi o affrontare dei cambiamenti importanti, quale un’acquisizione o un passaggio generazionale, tra cui l’acquisto di aziende o rami d’azienda.
- **La “Garanzia su Linea Green”**, che sostiene le imprese trentine che vogliono investire nella transizione ecologica, nell’efficienza energetica e in progetti ambientali innovativi, tra cui il teleriscaldamento, la riqualificazione energetica e gli impianti fotovoltaici.

Tali progetti non devono risultare già finanziati e/o avviati e quindi non vi devono essere dei documenti di spesa precedenti alla data di domanda di finanziamento.

Ogni impresa può presentare una sola domanda tra le due suddette linee di intervento.

Concessione. Il contributo provinciale verrà **erogato annualmente** e subordinatamente all’avvenuto pagamento da parte del beneficiario della rata di interessi e previa presentazione di idonea documentazione.

La domanda va presentata esclusivamente tramite la piattaforma digitale della Provincia al seguente indirizzo: <https://www.provincia.tn.it/Servizi/Protocollo-Sviluppo-Trentino>, **entro il 29 maggio 2026**.

Per ulteriori informazioni si fa rimando al sito internet di Confidi Trentino Imprese, raggiungibile al seguente link: www.confiditrentinoimprese.it.

➡ Disciplina dei buoni carburante erogati come fringe benefit.

Normativa.

I buoni carburante possono essere erogati come fringe benefit all'interno del contesto aziendale e, nel rispetto dei limiti di legge, non concorrono a formare né il reddito dei rapporti di lavoro dipendente (pertanto, anche part-time, apprendisti e così via) né la base contributiva.

Le soglie annue di **esenzione** (2025-2027) per ciascun dipendente sono:

- **Euro 1.000 per tutti i dipendenti del settore privato.**
- **Euro 2.000 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.**

Le suddette soglie costituiscono un limite complessivo valido per l'insieme dei fringe benefit concessi, che possono essere erogati **in qualunque forma** (sia cartacei che elettronici, purché siano nominativi e non convertibili in denaro).

Qualora venga superato il suddetto limite annuo, l'intero importo dei fringe benefit **diventa imponibile** ai fini fiscali e contributivi.

È prevista **l'integrale deduzione ai fini IRES e IRPEF** a beneficio dell'impresa. A tal fine, è sempre bene richiedere e conservare la fattura del fornitore dei buoni oppure la fattura del benzinaio al momento del rifornimento effettivo. Le fatture devono riportare i dati aziendali, la descrizione del bene/servizio e l'aliquota IVA applicata.

Nb: i buoni devono comunque essere indicati nella busta paga (anche se esenti) e contabilizzati separatamente dagli altri benefit.

➡ PEC amministratori di società: promemoria per la comunicazione al Registro Imprese.

Normativa.

La Commissione Unioncamere/Notariato, in data 25 settembre 2025, ha fornito una serie di chiarimenti in merito all'ambito oggettivo/soggettivo e alla decorrenza dell'obbligo in esame, nonché in merito alle caratteristiche del domicilio digitale.

In questa sede si riprendono due utili informazioni:

- Il termine ultimo è stato fissato al **31 dicembre 2025** da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy (anche se la Commissione sopra richiamata non ritiene che non vi sia una scadenza).
- L'obbligo riguarda tutti i soggetti che ricoprono la **carica di amministratore, ancorché non muniti di deleghe e non operativi**. Pertanto, esso riguarda tutti i

componenti del Consiglio di amministrazione di una Spa/Srl, tutti i soci di una Snc ed i soci accomandatari di una Sas ed anche i liquidatori. Restano esclusi, invece, i procuratori e i preposti di società estere con sede secondaria in Italia (diversamente da quanto previsto dal MiMiT nella Nota n. 43836, in cui si afferma che impresa ed amministratore devono comunicare due diversi indirizzi PEC, poiché l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa deve essere *"nella titolarità esclusiva della medesima"*, la Commissione ritiene possibile indicare la PEC già in uso da parte della società in cui si ricopre la carica di amministratore).

Si segnala che il Ministero potrebbe emanare [ulteriori indicazioni](#) ma, ad oggi, le pratiche per le quali saremo incaricati verranno effettuate con le istruzioni ad oggi in vigore.

Cordiali saluti.

Questa circolare è fornita esclusivamente a scopo informativo e non costituisce in alcun modo una forma di consulenza. Le informazioni contenute in questa circolare sono basate sulla nostra interpretazione delle leggi e dei regolamenti attualmente in vigore. Le leggi e i regolamenti possono cambiare e le informazioni contenute in questa circolare possono non essere aggiornate, complete o accurate per le vostre specifiche circostanze o esigenze. Vi consigliamo di consultare il professionista di riferimento prima di prendere qualsiasi decisione o di intraprendere qualsiasi azione che possa avere implicazioni fiscali o legali. Per ulteriori dettagli o per discutere come queste modifiche potrebbero influenzare la vostra attività, vi preghiamo di contattarci.

Trento, 05 novembre '25

Studio Pizzini & Lombardi Stp Srl